

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1872</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(DAL FALCO)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(COSSIGA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(BONIFACIO)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MARCORA)

Disciplina della produzione e del commercio di taluni tipi  
di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato  
destinato all'alimentazione umana

---

Seduta del 17 novembre 1977

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La direttiva del Consiglio delle Comunità europee 118/76/CEE è intesa ad armonizzare le legislazioni dei Paesi membri in materia di produzione e di commercio di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, al fine di eliminare gli ostacoli che derivano alla libera circolazione di tali prodotti dalle diversità attualmente esistenti nelle varie legislazioni per quel che concerne le definizioni, la composizione, le modalità di pubblicazione, di conservazione, di confezione e di etichettatura.

Alla direttiva comunitaria viene data attuazione nel nostro ordinamento con il presente disegno di legge, che consta di 17 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del disegno di legge, attraverso il riferimento ai tipi di latte definiti nell'allegato. Nell'articolo 2 è data la definizione di latte parzialmente disidratato e di latte totalmente disidratato.

L'articolo 3 disciplina i procedimenti di conservazione per i diversi tipi di latte.

Con l'articolo 4 si stabilisce, da un lato, che le denominazioni legali possono essere utilizzate solo per i tipi di latte con i requisiti previsti dalla legge e, dall'altro, che i tipi di latte con i requisiti previsti dalla legge possono essere posti in commercio solo con le denominazioni legali.

L'articolo 5 è inteso a garantire un'adeguata conservazione dei prodotti mediante un idoneo trattamento termico delle materie prime impiegate.

Nell'articolo 6 si indicano i tipi di latte per i quali è consentito l'impiego di latte-

sio. Gli additivi e gli altri trattamenti consentiti saranno indicati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

L'articolo 7 fissa il tenore massimo in lattati.

Negli articoli da 8 a 11 sono contenute disposizioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti.

La disposizione contenuta nell'articolo 12 è intesa a garantire che la confezione arrivi all'acquirente integra.

L'articolo 13 autorizza il Ministro della sanità a fissare, con propri decreti, i requisiti microbiologici dei prodotti e le modalità di prelievo dei campioni ai fini delle analisi.

Con l'articolo 14 si sottopone ad autorizzazione sanitaria anche l'esercizio dei depositi all'ingrosso non previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283.

L'articolo 15 stabilisce che per le violazioni delle disposizioni contenute nella legge si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 5 milioni. Competente ad irrogare la sanzione è il Prefetto.

L'articolo 16 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa emanare con decreto ministeriale prescrizioni tecniche di fabbricazione e di commercializzazione. Tali prescrizioni devono adeguarsi a quelle approvate dai competenti organi comunitari.

L'articolo 17 prevede, infine, un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della nuova legge per lo smaltimento dei prodotti non conformi alla nuova disciplina.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

La presente legge disciplina la produzione e il commercio dei tipi di latte conservato **parzialmente** o **totalmente** disidratato definiti nell'allegato in armonia con le disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio dei ministri delle comunità europee del 18 dicembre 1975, n. 76/118/CEE.

### ART. 2.

Ai sensi della presente legge si intende per:

*a)* latte parzialmente disidratato: il prodotto liquido ottenuto direttamente mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte;

*b)* latte totalmente disidratato: il prodotto solido ottenuto direttamente mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema o da una miscela di tali prodotti e il cui tenore in acqua è inferiore o eguale al 5 per cento sul prodotto finito.

### ART. 3.

La conservazione dei prodotti definiti nell'allegato della presente legge è ottenuta mediante:

*a)* trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento U.H.T. seguito da confezionamento asettico per i prodotti di cui al punto 1) lettere da *a)* a *d)*;

*b)* aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) per i prodotti di cui al punto 1) lettere da *e)* a *g)*;

*c)* disidratazione per i prodotti di cui al punto 2).

ART. 4.

I tipi di latte conservato, definiti nell'allegato, che, con le denominazioni in esso previste, sono posti in commercio o comunque utilizzati nella preparazione di altri prodotti alimentari, devono corrispondere ai requisiti previsti dalla presente legge.

I tipi di latte conservato, che abbiano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono essere posti in commercio o comunque utilizzati nella preparazione di altri prodotti alimentari solo con le denominazioni previste nell'allegato.

ART. 5.

Le materie prime impiegate per la fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato della presente legge devono essere sottoposte ad un trattamento termico corrispondente almeno alla pastorizzazione, qualora il processo di fabbricazione dei suddetti prodotti non comprenda un trattamento equivalente.

ART. 6.

Con decreto del Ministro della sanità, emanato ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono indicate le sostanze che possono essere impiegate nella fabbricazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge, insieme alle relative dosi massime ed ai casi di impiego.

Nella lavorazione dei prodotti di cui al punto 1) lettere e), f) e g) dell'allegato della presente legge è consentito l'impiego di lattosio in quantità non superiore allo 0,02 per cento in peso, con l'eventuale aggiunta di fosfato tricalcico in quantità non superiore al 10 per cento del lattosio aggiunto.

ART. 7.

Il tenore in lattati dei prodotti definiti nell'allegato non deve essere superiore a 300 mg. per 100 gr. di estratto secco lattico sgrassato.

## ART. 8.

I prodotti di cui alla presente legge devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette appostevi le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

- a) la denominazione loro riservata;
- b) le menzioni « soluzione istantanea » e « contenente lecitina » limitatamente ai prodotti di cui all'allegato punto 2), lettere a), c) e d) che presentino tali caratteristiche. Tali indicazioni devono seguire immediatamente la denominazione del prodotto;
- c) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato, punto 1) lettere b) e f), e punto 2) lettera b) e, inoltre, per i prodotti definiti in allegato, punto 1), la percentuale di estratto secco sgrassato proveniente dal latte;
- d) una indicazione supplementare relativa al procedimento di disidratazione per i prodotti di cui all'allegato punto 2);
- e) le istruzioni per l'uso per i prodotti di cui all'allegato, punto 1), destinati alla vendita diretta al consumatore; tale indicazione può essere sostituita da una informazione significativa sull'uso del prodotto qualora questo ultimo sia destinato ad essere consumato tale e quale;
- f) per i prodotti di cui all'allegato punto 2), destinati alla vendita diretta al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione, integrate, salvo per il prodotto di cui alla lettera b), dall'indicazione del tenore in materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
- g) l'indicazione del trattamento termico adottato ai sensi del precedente articolo 3 con la menzione « UHT » o « trattamento ad elevata temperatura » per i prodotti di cui all'allegato, punto 1) lettere da a) a d), quando essi siano ottenuti mediante tale trattamento e confezionati in modo asettico;
- h) il peso nominale espresso in grammi o in chilogrammi e, per i prodotti liquidi o semiliquidi, il volume nominale espresso in litri, centilitri o millilitri;
- i) l'elenco degli ingredienti;
- l) l'elenco degli additivi;
- m) il termine minimo di conservabilità;

n) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore, del confezionatore o di un venditore residente nella Comunità economica europea e la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; la sede dello stabilimento può essere indicata in codice per i prodotti fabbricati o confezionati negli altri paesi della Comunità economica europea;

o) il paese di origine; tale menzione non è richiesta per i prodotti fabbricati nella Comunità economica europea.

#### ART. 9.

Le indicazioni di cui all'articolo precedente, lettere a), b), c), d) ed h), devono figurare su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente e nello stesso campo visivo.

#### ART. 10.

Qualora i prodotti di cui alla presente legge siano confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto superiore a 20 chilogrammi e non siano commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui all'articolo 8, lettere da b) ad h) possono figurare solo sui documenti di accompagnamento.

Nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unità, confezionati in imballaggi globali e che non siano singolarmente commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui all'articolo 8, lettere da b) a m) ed o) possono figurare solo sull'imballaggio globale.

#### ART. 11.

Le indicazioni di cui al precedente articolo 8, lettere da a) a g), i), l), m), devono essere redatte in lingua italiana.

#### ART. 12.

I prodotti di cui alla presente legge possono essere venduti al dettaglio solo in recipienti, con i requisiti prescritti dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive mo-

difiche, chiusi all'origine dal fabbricante o dal confezionatore integri e, comunque, tali da proteggere il prodotto da qualsiasi contaminazione esterna.

ART. 13.

Il Ministro della sanità provvede, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare con propri decreti:

a) i criteri igienici, chimico-fisici e microbiologici dei prodotti definiti all'allegato della presente legge;

b) le modalità relative al prelievo dei campioni di analisi ufficiali per il controllo dei requisiti di cui alla precedente lettera a).

ART. 14.

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione e confezionamento nonché di depositi all'ingrosso dei tipi di latte conservato disciplinati dalla presente legge è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, salvo quanto previsto dall'articolo 46 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, in materia di autorizzazione sanitaria alla vendita al dettaglio.

ART. 15.

Per tutte le violazioni delle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca un reato diverso da quelli previsti negli articoli 2 e 8 della legge 30 aprile 1962, n.283.

La sanzione prevista nel precedente comma è applicata dal Prefetto e i relativi proventi sono devoluti all'erario dello Stato.

All'accertamento delle violazioni provvede il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni in tema di alimenti, nonché ogni ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili con la presente legge.

Il personale che provvede all'accertamento delle infrazioni agli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 12 provvede anche al sequestro della merce.

Nei casi in cui il trasgressore si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e negli altri casi in cui venga applicata una sanzione amministrativa, il Prefetto dispone la vendita del prodotto per gli usi consentiti. Il ricavato di tale vendita sarà versato all'erario dello Stato.

ART. 16.

Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 6 e 13, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede con propri decreti ad emanare prescrizioni tecniche di fabbricazione e di commercializzazione.

Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunità europee.

ART. 17.

I prodotti non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere commercializzati per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.



ALLEGATO

## DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

### 1. TIPI DI LATTE PARZIALMENTE DISIDRATATO:

a) *Latte concentrato o latte concentrato non zuccherato o latte intero concentrato.*

Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 7,5 per cento di materia grassa e il 25 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

b) *Latte concentrato o latte concentrato scremato non zuccherato.*

Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non più dell'1 per cento di materia grassa e non meno del 20 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

c) *Latte concentrato parzialmente scremato o latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato.*

Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, più dell'1 per cento e meno del 7,5 per cento di materia grassa e più del 20 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte; il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio con tale denominazione è il latte parzialmente disidratato contenente, in peso dal 4 al 4,5 per cento di materia grassa e almeno il 24 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

d) *Latte concentrato ricco di materia grassa o latte concentrato non zuccherato ricco di materia grassa.*

Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso almeno il 15 per cento di materia grassa e il 26,5 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

e) *Latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato zuccherato.*

Il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, almeno l'8 per cento di materia grassa e il 28 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte; il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio con questa denominazione è il latte par-

zialmente disidratato con aggiunta di saccarosio, contenente, in peso, almeno il 9 per cento di materia grassa e il 31 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

f) *Latte concentrato scremato zuccherato.*

Il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente in peso, non più dell'1 per cento di materia grassa e non meno del 24 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

g) *Latte concentrato parzialmente scremato zuccherato.*

Il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) contenente in peso più dell'1 per cento e meno dell'8 per cento di materia grassa e più del 24 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte; il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio con questa denominazione è il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco e zucchero bianco raffinato) e contenente in peso dal 4 al 4,5 per cento di materia grassa e almeno il 28 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

2. TIPI DI LATTE TOTALMENTE DISIDRATATO:

a) *Latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero.*

Il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 26 per cento di materia grassa.

b) *Latte scremato in polvere o polvere di latte scremato.*

Il latte disidratato contenente, in peso, al massimo l'1,5 per cento di materia grassa.

c) *Latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato.*

Il latte disidratato il cui tenore in materia grassa è superiore all'1,5 per cento e inferiore al 26 per cento in peso.

d) *Latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa.*

Il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 42 per cento di materia grassa.